

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 4 novembre 2024, n. 670

[ID VIP 11298] - Parco eolico denominato "EOS SERRA 1", costituito da 12 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 72 MW, da realizzarsi nei Comuni di Serracapriola (FG) e Chieuti (FG), comprensivo di cavidotti, opere di connessione e stazione utente per il collegamento in antenna a 36 KV su un futuro ampliamento della stazione elettrica di trasformazione a 380/150 KV denominata "ROTELLO", ubicata nel Comune di Rotello (CB).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: EOS SERRA 1 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 115477 del 24.06.2024, acquisita in pari data al prot. n. 313661 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 340494 del 04.07.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 397777 del 05.08.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 11298, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "EOS SERRA 1", costituito da 12 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 72 MW, da realizzarsi nei Comuni di Serracapriola (FG) e Chieuti (FG), comprensivo di cavidotti, opere di connessione e stazione utente per il collegamento in antenna a 36 KV su un futuro ampliamento della stazione elettrica di trasformazione a 380/150 KV denominata "ROTELLO", ubicata nel Comune di Rotello (CB), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "EOS SERRA 1" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID_VIP 11298.pdf - e9b6fe818150cbc7284146df754608535a4663581d3f3c48bc37c6e4b9ce8bbb

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 11298

Tipologia di progetto: Eolico
Potenza: 72 MW
Ubicazione: Serracapriola (Fg), Chieuti (Fg)
Proponente: Eos Serra 1 S.r.l.

IDONEITÀ DELL'AREA

Con riferimento al progetto depositato, il parco eolico proposto interessa i territori dei comuni di Serracapriola e Chieuti (FG), ad Ovest rispetto ai due centri abitati e a circa 1,5 km di distanza dagli nuclei urbani.

L'area di progetto si estende per circa 30 kmq su un territorio collinare, con quote che variano dai 40 m ai 160 m slm. La destinazione comunale è agricola con prevalenza di seminativi, solcata da varie aste torrentizie e servita prevalentemente da strade comunali ed interpoderali. (fig.1).



Figura 1: ubicazione aerogeneratori in area vasta

In dettaglio le opere da autorizzare sono:

- n° 12 aerogeneratori Vestas V162 EnVentus da 6 MW con altezza al mozzo 119 m e raggio rotore 81 m per una potenza totale pari a 72 MW (9 in agro di Serracapriola e 3 in agro di Chieuti);
- opere di fondazione degli aerogeneratori;
- n° 12 piazzole temporanee di montaggio con adiacenti piazzole di stoccaggio;
- n° 12 piazzole definitive per l'esercizio e la manutenzione degli aerogeneratori e piste di accesso;
- strade di servizio;
- collegamento in antenna a 36kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150kV denominata "Rotello". Il percorso del cavidotto avrà una lunghezza complessiva di circa 35km e pertanto sarà necessario posizionare lungo il percorso 3 cabine di sezionamento o smistamento per il sezionamento delle linee dorsali.

I progettisti indicano che le opere civili comporteranno movimenti terra principalmente per l'esecuzione delle fondazioni degli aerogeneratori e di strade e piazzole per l'installazione e l'esercizio degli stessi. Alcune lavorazioni avranno carattere di intervento temporaneo mentre altri saranno definitivi. Allo stesso modo alcuni movimenti terra saranno di sbancamento mentre altri di rinterro. Per le opere di fondazione i progettisti valutano che per l'esecuzione delle stesse sarà eseguito un volume di scavo pari a circa 19.000 m3 ed un volume di rinterro di circa 6.500 m3. Per l'insieme delle strade e piazzole, il totale degli scavi è di circa 18.000 m3 e dei volumi in rilevato di circa 40.000 m3.

I cavi interrati saranno poggiarli direttamente sul fondo dello scavo senza utilizzo di corrugato.

Il terreno rimosso verrà riutilizzato come riempimento, quindi non ci sarà produzione di terre da scavo.

Di seguito si riporta tabella identificativa di ogni wtg così come riportata nella Relazione descrittiva di progetto.

PROGETTO: EOS SERRA 1					
WTG	Comune	Foglio	Particella	Coordinate WTG (UTM84-33N)	
				Est	Nord
A1	Serracapriola	42	38	508747.31	4624958.02
A2	Serracapriola	42	22	509800.27	4625441.44
A3	Serracapriola	45	94	511625.60	4626464.51
A4	Serracapriola	22	316	511140.27	4627687.44
A5	Serracapriola	22	68	511612.70	4628322.34
A6	Serracapriola	22	207	510022.23	4628383.84
A7	Serracapriola	14	85	510771.33	4629448.05
A8	Serracapriola	14	88	509821.65	4630188.38
A9	Serracapriola	15	113	510295.83	4631196.61
A10	Chieuti	15	127	511437.41	4632347.10
A11	Chieuti	14	88	509706.42	4632515.99
A12	Chieuti	15	163	510568.00	4632896.00

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto non rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8 D.Lgs. n. 199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – L'area di intervento **non** è interessata da impianti della stessa fonte;
- **Let. b)** – L'area di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – L'area di intervento **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;

- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – Il progetto non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;
- **Let. c quater)** - L'area di progetto **non** è ricompresa nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'art.136 del D.lgs. n. 42/2004 (3000 m per impianti eolici).



Figura 2: ubicazione catastale aerogeneratori e BP esistenti nell'area.

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto, intesa come siti di installazione degli aerogeneratori e delle piazzole, ricade tra quelle indicate come *idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. La verifica è stata condotta utilizzando il webgis FER DGR 2122 e le tavole progettuali di inserimento su ortofoto delle opere (Fig.3). Interferenze con aree non idonee interessano alcuni tratti del cavidotto di collegamento.

Aree non idonee - FER DGR 2122




Figura 3: particelle di impianto su cartografia FER DGR 2122

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** di alcuni requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

Punto 16.1

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) Il proponente ha documentato l'adozione di criteri progettuali mirati a minimizzare il consumo di suolo. La decisione sul modello di aerogeneratore da utilizzare nel progetto si basa su una valutazione tecnologica influenzata dalle caratteristiche delle turbine disponibili in commercio al momento dell'acquisto.
- d) il progetto non prevede il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) gli elaborati di progetto non comprendono studi specialistici inerenti l'influenza delle opere sia sulle colture di pregio caratteristiche della zona, sia sul paesaggio agrario;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) **assente** il coinvolgimento documentato e realizzato dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

Punto 16.2

Il progetto non soddisfa i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Impatto sul paesaggio

La documentazione progettuale, per ciò che attiene la valutazione dell'impatto visivo, risulta carente rispetto a quella prevista al paragrafo 3 dell'All.4 del D.M. 10-9-2010.

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto (misure di mitigazione), le linee guida prescrivono:

- *Interramento dei cavidotti;*
Il progetto soddisfa il requisito.
- *Nuova viabilità non pavimentata con bitume*
Il progetto soddisfa il requisito
- *Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);* si rileva l'esistenza di un parco eolico in esercizio, ubicato a Sud dell'area di progetto ad una distanza di circa 1.3 km.
- *Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.*
Il progetto non soddisfa il requisito.
- *Valutazione distanze degli aerogeneratori da punti panoramici o da luoghi alta frequentazione.*
Il progetto sembra soddisfare il requisito. La distanza minima tra gli aerogeneratori di progetto è superiore a 3d per le macchine sulla stessa fila.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

La documentazione progettuale, per ciò che attiene la valutazione dell'impatto su flora fauna ed ecosistemi, risulta carente rispetto a quella prevista al paragrafo 4 dell'All.4 del D.M. 10-9-2010.

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida prescrivono:

- *Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;*
Il progetto prevede solo parzialmente l'utilizzo di strade e viabilità esistenti. Le strade di nuova realizzazione saranno quelle da utilizzare sia in fase di cantiere che di esercizio per raggiungere gli aerogeneratori;
- *Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;*
Il progetto soddisfa il requisito (Relazione tecnica).
- *Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;*

Il progetto soddisfa il requisito.

Al completamento dei montaggi elettromeccanici del parco eolico verranno eliminate tutte le strade e piazzole temporanee e con il ripristino dei luoghi. Non sono specificate le tipologie di interventi nel dettaglio.

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida prescrivono:

- *Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;*
Il progetto prevede l'utilizzo di aerogeneratori di grosse dimensioni, a bassa velocità di rotazione (Relazione tecnica).
- *Utilizzare linee interrate con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;*

I cavidotti MT di collegamento tra aerogeneratori e dagli aerogeneratori alla sottostazione saranno tutti interrati ad una profondità di m 1.2. Il percorso del cavidotto sarà su strade non asfaltate esistenti o di nuova realizzazione, in parte su strade asfaltate ed in parte su terreni agricoli. Sono previsti attraversamenti in TOC.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – interferenza con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida prescrivono:

- *una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.*
Non si rinviene tra gli elaborati uno studio specifico.
- *una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.*
Il proponente ha prodotto Tavole di inquadramento su IGM e CTR dalle quale si deduce che il requisito è soddisfatto.

Rischio incidenti

Dalla documentazione condivisa, si evince che il proponente ha prodotto documentazione specifica "Relazione calcolo gittata" per la verifica ai sensi del D.M. 10-9-2010 Allegato 4, punto 7.1 - "Analisi dei possibili incidenti".

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida prescrivono che:

la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.

Dal succitato elaborato si evince:

- H altezza mozzo = 119 m
- Lunghezza pala = 81 m
- $n = 12.6$ giri/ min è la velocità di rotazione massima

Dunque, gli aerogeneratori devono rispettare la distanza minima di **200 m** (119m + 81 m) dalle strade provinciali, regionali e nazionali.

Nell'elaborato viene calcolata una gittata massimo pari a m 180.82 dall'asse della torre in caso di distacco della pala intera e di m 564,23 in caso di distacco di frammento di m 5. I progettisti conducono un'analisi di verifica della gittata rispetto ai ricettori e alle strade. Non si rinviene elaborato grafico con posizionamento dei ricettori di classe A (abitazioni) e delle strade.

Punto 16.4:

Non è stato condotto uno studio del paesaggio agrario ne uno studio pedo-agronomico con analisi specifica dei siti di installazione di ciascun aerogeneratore.

Punto 16.5:

Tra gli elaborati di progetto non si rileva la presenza di indicazioni circa interventi di compensazione e valorizzazione.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico in esame si caratterizza in sintesi come segue:

- L'area di impianto rientra nella casistica di idoneità delle aree di cui all'art. 20, co.8, lett. c-quater, D.Lgs.199/2021.
- L'area di impianto non ricade tra quelle non idonee ex R.R. 24/2010
- L'area di impianto risulta parzialmente limitrofa ad altri impianti eolici già esistenti (effetto selva).

- La descrizione delle modalità di inserimento nel paesaggio e nel territorio dell'intervento risulta carente rispetto a quanto disposto dalle linee guida, con particolare riferimento anche all'allegato 4 specifico per gli impianti eolici.

Nell'insieme il progetto risulta non sufficientemente strutturato per quanto attiene sia la valutazione dell'inserimento paesaggistico e territoriale, sia le misure di mitigazione degli impatti.